

**DECRETO DEL DIRETTORE N. 63 DEL 12/12/2014**

- Visto** lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10/03/2012 ed entrato in vigore il 25/03/2012;
- Visto** il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/12, n. 659/12, n. 986/12, n. 64/2013, n. 820/213, n. 91/2014, n. 139/2014 e 886/2014;
- Visto** l'art. 122 del citato Regolamento Elettorale il quale prevede che al Consiglio di Corso di Studio partecipa anche una rappresentanza degli studenti iscritti al corso in numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
- Visto** l'art.123 del su indicato Regolamento Elettorale il quale stabilisce che i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di studio durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta;
- Visto** il comma 1 dell'art. 124 del Regolamento Elettorale stabilisce che almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato delle componenti elettive del Consiglio del Corso di Studio il Direttore del Dipartimento convoca il corpo elettorale con apposito provvedimento di cui ordina la pubblicazione all'albo della propria struttura;
- Visto** l'art. 125 il quale prevede che per l'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio:
- l'elettorato attivo spetta a coloro regolarmente iscritti al corso di studio alla data delle votazioni;
  - l'elettorato passivo spetta agli anzidetti studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi dell'ateneo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010, alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione;
- Tenuto Conto** che la legge n. 236 del 21/06/1995 stabilisce che gli Atenei stabiliscono la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento;
- Ravvisata** la necessità di dover procedere allo svolgimento delle procedure per l'elezione dei rappresentanti della componente studentesca in seno ai Consigli di Corso di studi per scadenza del mandato elettorale;



## DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

### Art. 1

Sono indette, per i giorni 10 e 11 marzo 2015 l'elezione per la designazione delle sotto indicate rappresentanze, sono da eleggere:

- a) n. 4 per il Corso di Studio Aggregati in Matematica (Classe L-35; Classe LM-40; Classe L-32; LS-45 e Laurea quadriennale in Matematica V.O.);
- b) n. 3 per il Corso di Laurea in Fisica (Classe L-30);

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

### Art. 2

Le votazioni avranno luogo il giorno 10 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e il giorno 11 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso i seggi elettorali all'uopo costituiti con provvedimento successivo.

### Art. 3

L'elettorato attivo spetta a coloro regolarmente iscritti al corso di studio (iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale) alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta agli anzidetti studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi dell'ateneo (iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale), ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010, alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

### Art. 4

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica della Seconda Università degli Studi di Napoli con sede in Viale Lincoln n. 5, Caserta.

Le liste sono messe a disposizione di chi ha interesse presso il medesimo ufficio e pubblicate, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, sul sito internet e all'Albo del Dipartimento e in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo esclusi alle liste possono proporre ricorso, entro 10 giorni alla data della pubblicazione.

Il ricorso deve essere proposto in forma scritta al Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica. La decisione, presa entro i successivi cinque giorni, deve prevedere, se necessario, le conseguenti modifiche delle citate liste. Di esse è data notizia mediante pubblicazione sul sito internet, oltreché all'Albo del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

### Art. 5

**Le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.**

Le liste devono essere corredate **dalle firme di almeno 30 studenti, degli aventi diritto al voto di ciascun corso di studio.**



I candidati devono indicare, nel modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento Matematica e Fisica: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste per l'elezione nello stesso organo, a pena esclusione da tutte le liste.

Ogni lista può essere contrassegnata da un simbolo e/o motto disegnato e/o scritto, riprodotto anche su supporto magnetico.

#### Art. 6

**Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento Matematica e Fisica entro le ore 12.00 del giorno 12/01/2015, trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni.**

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione delle liste, nei termini di cui sopra, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.

Il presentatore della lista, che si identifica con lo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa, che si identifica tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

**Coloro che intendono appoggiare la lista dei candidati devono apporre la firma di sostegno in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica in viale Lincoln, 5 Caserta a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal 13 gennaio 2015) fino alle ore 12.00 del trentasettesimo giorno, esibendo idoneo documento di riconoscimento.**

Ciascun studente può appoggiare la presentazione di una sola lista per ogni organo.

#### Art. 7

Nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione. Ove la denominazione, il simbolo e/o il motto proposti risultino identici o confrontabili con quelli di altre liste presentate in precedenza ovvero appaiano scorretti o sconvenienti, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica invita il presentatore della lista ad apportare le necessarie correzioni nel termine perentorio di due giorni, a pena di esclusione della lista dalla competizione elettorale.

Esaurita la fase del controllo la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Fisica, deposita agli atti il relativo verbale e provvede all'affissione all'albo di competenza, sul sito internet del Dipartimento e in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo della lista di candidati

#### Art. 8

Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, alla Commissione Elettorale Centrale che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore.

#### Art. 9

Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento e potrà esprimere un numero di **preferenze non superiore a un terzo dei nominativi da designare.**



#### **Art. 10**

**La votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se si avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.**

Il mancato raggiungimento del *quorum* anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

#### **Art. 11**

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la seguente procedura:

- per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei vari seggi; a parità di lista si procede al sorteggio;
- la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- le rappresentanza sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente,
- risultano eletti, per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

#### **Art.12**

La Commissione Elettorale Centrale si riunisce entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere:

- all'esame di eventuali schede contestate;
- all'attribuzione dei voti;
- alla verifica di tutte le operazioni elettorali;
- all'approvazione dei risultati elettorali;
- alla proclamazione degli eletti;
- alla decisione di eventuali ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni.

La Commissione, conclusi i lavori, trasmette il relativo materiale e verbale relativo alla proclamazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento Matematica e Fisica.

Il riepilogo dei risultati elettorali è pubblicato nell'albo della struttura di competenza e sul sito internet dell'Ateneo.

Avverso le decisioni della commissione elettorale centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui ha partecipato, può proporre ricorso al Rettore entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali.

Il Rettore decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo ovvero quanti siano stati decisi i ricorsi eventualmente preposti, il Direttore del Dipartimento procede alla nomina dell'eletto con apposito provvedimento che sarà immediatamente pubblicato all'Albo sul sito web dell'Ateneo.

#### **Art. 13**

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e succ. mod.



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

**DMF – DIPARTIMENTO DI  
MATEMATICA E FISICA**

**Art. 14**

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo e sul sito internet del Dipartimento e in tempi congrui sul sito web di Ateneo

Caserta, lì 12/12/2014

Il Direttore del Dipartimento  
(*Prof. Antonio D'ONOFRIO*)